

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 12 del 14 gennaio 2005)

A pagina 111, nell'allegato IV bis («Sforzo di pesca per le navi nell'ambito di piani di ripristino di taluni stock»), nella tabella V («Formato dei dati»), alla terza colonna («Definizione e osservazioni»):

a) Nome della zona: (4) Zona

anziché: «Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona 2(a) o 2(b) di cui al presente allegato.»

leggi: «Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona di cui al punto 2 del presente allegato.»

b) Nome della zona: (5) Durata del periodo di gestione

anziché: «Indicazione da 1 a 12 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati.»

leggi: «Indicazione da 1 a 11 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati.»

c) Nome della zona: (6) Tipo/tipi di attrezzi notificati

anziché: «Indicazione [punti da 4, lettera a) a 4, lettera g)] dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato.»

leggi: «Indicazione [punti da 4, lettera a) a 4, lettera f)] dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato.»

A pagina 116, nell'allegato IV *ter* («Sforzo di pesca per le navi nell'ambito dei piani di ripristino di taluni stock di nasello meridionale e di scampo»), al punto 21:

anziché: «21. In deroga all'articolo 34 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all'articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.»

leggi: «21. In deroga all'articolo 34 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per il nasello meridionale o lo scampo nelle zone di cui al presente allegato possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.»

A pagina 119, nell'allegato IV *quater* («Sforzo di pesca per le navi nell'ambito dei piani di ripristino degli stock di sogliola della Manica occidentale»), al punto 8, lettera a):

anziché: «8. a) In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi non regolamentati come descritto al punto 7.»

leggi: «8. a) In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi un gruppo diverso di attrezzi da pesca (attrezzi non regolamentati) diversi da quelli descritti al punto 4.»

A pagina 120, nell'allegato IV *quater* («Sforzo di pesca per le navi nell'ambito dei piani di ripristino degli stock di sogliola della Manica occidentale»), punto 21:

anziché: «21. In deroga all'articolo 34 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all'articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.»

leggi: «21. In deroga all'articolo 34 *quater*, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per la sogliola nelle zone di cui al presente allegato possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.»
